

*(I lavori iniziano alle ore 9.31 con l'esame del punto all'o.d.g.  
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

\*\*\*\*\*

**Interpellanza n. 55 presentata da Magliano, inerente a "Revoca della disposizione n. 101 del 29 marzo 2019 relativa a lotto n. 1 Regione Piemonte"**

**PRESIDENTE**

Buongiorno, colleghi.

Iniziamo i lavori del sindacato ispettivo proponendo l'esame dell'interpellanza n. 55.

La parola al Consigliere Magliano per l'illustrazione.

**MAGLIANO Silvio**

Grazie, Presidente.

L'oggetto è molto chiaro: la revoca della disposizione n. 101 del 29 marzo 2019 relativa al lotto n. 1 Regione Piemonte.

Come l'Assessore ben sa, la Regione Piemonte si era dotata, in applicazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016, della possibilità - possibilità che, a mio giudizio, rappresenta un elemento d'inclusione sociale e un elemento di opportunità - di occupazione di persone svantaggiate o persone con disabilità, all'interno di un lotto che l'Amministrazione aveva realizzato sulle pulizie. Da quanto emerge dalle carte il raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI) composto da Nuova Socialità Coop, Società Impresа Sociale Onlus - La Nuova Cooperativa Società Cooperativa - Cooperativa Sociale Piergiorgio Frassati, ha presentato una domanda di partecipazione alla gara regionale n.22-2019 relativamente al lotto n.1.

Con la disposizione n. 308 del 26 settembre 2019, è stata discrezionalmente disposta la revoca della procedura di gara in oggetto, relativamente al solo lotto n. 1. È evidente che la misura prevista dalla scorsa Giunta era mancante solo di un aspetto, quelle che venivano definite le linee guida. Si dava la possibilità, come sempre si può dare per gerarchia delle fonti, di applicazione dell'articolo 112, ma la Regione Piemonte si era data la possibilità - tra l'altro, già trattato in precedenza con un question time dal collega Valle - di applicare l'articolo 112 in attesa delle linee guida.

Il RTI precitato è stato l'unico concorrente a formulare offerte in merito al lotto n. 1 della gara in oggetto; il RTI ha idoneamente presentato l'offerta entro i termini stabiliti dal bando. Il suddetto RTI è composto da un insieme di cooperative sociali la cui attività è volta a favorire "l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate". È evidente che se queste persone con disabilità o con svantaggio riescono a trovare lavoro, ancorché coordinate all'interno di questa modalità di cooperazione, rappresentano un costo in meno per la società perché, come sappiamo tutti, il "lavoro nobilita" le persone, soprattutto dà loro una prospettiva di autonomia nel non dover dipendere, per forza ed esclusivamente, da un sussidio pubblico. Tale finalità è promossa dalla legge n. 68 del 1999 ed è espressamente tutelata e garantita dalla riserva di cui all'articolo 112 di cui parlo. Questa procedura rappresentava oggettivamente un'opportunità importante per queste persone, ma anche un'innovazione sociale. Innovazione sociale che questa Regione, da sempre, così come il Comune di Torino o comunque il Piemonte in generale, ha avuto un po' per la storia dei suoi santi

sociali e un po' per l'attività che è sempre stata svolta da un impegno sociale di matrice più laica, e ha sempre rappresentato un'innovazione nel nostro Paese.

Quest'interpellanza è per conoscere le ragioni nel dettaglio della mancata presa in considerazione dell'offerta presentata dall'unico concorrente, alla luce della particolarità e innovazione introdotta all'articolo 112 del D.Lgs. n. 50/2016, e per sapere altresì se, in sede di attivazione di una successiva e autonoma procedura di gara, al medesimo lotto 1, sarà nuovamente garantito l'utilizzo della procedura di cui all'articolo 112.

Di fatto, era l'unica offerta. Non si capisce: la gara viene bloccata e quindi si fa in proroga perché era l'unica offerta? Lo si fa perché era un'offerta troppo onerosa per l'Amministrazione?

Nel caso in cui si riproponga questa tipologia di lotto, verrà garantito l'utilizzo dell'articolo 112? Sì? No?

Queste sono tutte domande che rivolgo all'Amministrazione perché penso, invece, che non è detto che, se l'offerta è unica, non si possa assegnare, a meno che sia un'offerta esorbitante e non al massimo ribasso. È evidente che il massimo ribasso, quando si parla di persone con disabilità, sia ben lontano dalla procedura con la quale l'Amministrazione voglia lavorare.

Queste sono i temi: le ragioni della mancata presa in considerazione dell'offerta presentata dall'unico concorrente. E se, in sede di attivazione di una successiva e autonoma procedura di gara relativa al medesimo lotto 1, sarà nuovamente garantito l'utilizzo della procedura di cui all'articolo 112. Se quest'Amministrazione vuole, mi auguro, non trincerarsi dietro il fatto che la precedente Giunta e il precedente Consiglio non siano stati in grado di fare linee guida, ma applicare, per gerarchia delle fonti, l'articolo 112 a tutte le gare d'appalto che noi vogliamo realizzare.

È evidente che più persone con svantaggio e disabilità lavorano, meno rappresentano un costo per la società e un costo per altri enti che, magari, invece, devono sostenerle in termini di sussidio.

Queste sono le mie domande mi riservo, in seguito alla risposta dell'Assessore, a dire se siamo o meno soddisfatti.

Grazie.

## **PRESIDENTE**

La parola all'Assessore Tronzano per la risposta.

## **TRONZANO Andrea, Assessore al patrimonio**

Grazie, Presidente; grazie, Consigliere Magliano.

Il tema è molto importante e delicato, perché dobbiamo rispondere anche a direttive europee.

Cerco di fare un excursus tecnico e poi le dirò, alla fine della discussione, che cosa stiamo cercando di fare. Innanzitutto il Codice dei contratti, all'articolo 95, comma 2, prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudichino gli appalti e affidino i concorsi di progettazione e i concorsi d'idee con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il medesimo articolo 95, al comma 1, stabilisce che i criteri di aggiudicazione "garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva". A tale esigenza di tutela degli interessi pubblici si è aggiunta, sotto la pressante spinta di principi e direttive comunitarie, l'esigenza di tutela della libertà di concorrenza.

La compresenza della duplice esigenza volta alla tutela della concorrenza tra le imprese e al buon uso del denaro della collettività è stata chiaramente delineata dalla giurisprudenza europea la quale, nel dichiarare che uno degli obiettivi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici

è costituito dall'apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile e che è nell'interesse del diritto comunitario che sia garantita la più ampia partecipazione possibile di offerenti a una gara d'appalto, ha aggiunto che siffatta apertura alla concorrenza è prevista non soltanto con riguardo all'interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, ma anche nell'interesse stesso dell'amministrazione aggiudicatrice che può disporre, in tal modo, di un'ampia scelta, circa l'offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, IV Sezione, 23 dicembre 2009 nel procedimento C-305/08).

Sulla base di tali precisazioni, occorre ricordare che il bando di gara, quella di cui parlava il Consigliere Magliano, prevedeva, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando alla qualità 70 punti su 100 e al prezzo i restanti 30 punti. Ripeto, 70 sulla qualità e 30 sul prezzo.

A monte vi era la volontà di comparare in modo concorrenziale la qualità di più offerte. Pertanto valutare la congruità di una sola offerta, avendo alla base un bando costruito su svariati elementi qualitativi/organizzativi che vanno a costruire un impalcato prestazionale complesso, non consente di ritenere il contratto stipulando conveniente, mancando il confronto concorrenziale.

Il Codice dei contratti pubblici, all'articolo 112, riprende, rivedendola, la disciplina in materia di appalti e concessioni riservati, contenuta nell'ormai abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006, e prevede la possibilità d'inserimento dei lavoratori elencati all'articolo 4 della legge n. 381/1991, che io ritengo, comunque, una buona legge e una legge importante, perché include persone con disabilità, con problemi di salute mentale, di dipendenza, detenuti, minori a rischio di esclusione sociale e integra questo elenco con le persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999.

Non la faccio lunga, tanto avrete la risposta scritta. Nella sostanza, questa è la motivazione (il principio di concorrenza), per la quale gli Uffici, condividendo anche con l'Assessore e quindi trovandomi d'accordo su questa loro scelta, hanno preferito annullare la gara. Naturalmente è volontà dell'Amministrazione, tant'è che ne abbiamo già parlato con i funzionari, cercare di dare ampio risalto a questo tipo di normativa perché, oggettivamente, è una normativa importante che può portare dei benefici alle persone.

Stiamo lavorando per cercare di risolvere rispettando naturalmente i principi delle direttive dell'Unione Europea e le sentenze della Corte Europea.

## **PRESIDENTE**

Ha chiesto di intervenire, per replica, il Consigliere Magliano; ne ha facoltà.

## **MAGLIANO Silvio**

Grazie, Presidente.

Ringrazio l'Assessore per l'elenco d'informazioni fornite e chiedo di avere copia di quanto detto. Tuttavia, Assessore, la libertà di concorrenza della sua citata risposta in materia europea si applica nel caso in cui quest'Amministrazione avesse fatto un bando dove non vi era alcun tipo di pubblicità. Se noi avessimo fatto un bando della durata di dieci giorni, non reso pubblico, che aveva delle condizioni per cui era evidente che non stavamo dando la possibilità a chiunque di partecipare, sono d'accordo che avremmo dovuto citare la direttiva che citava lei, perché la libertà di concorrenza e l'offerta più vantaggiosa arriva se c'è una vasta pubblicità.

Non penso, almeno che non sia ritrovabile all'interno della procedura svolta dalla precedente Amministrazione, a una mancanza di trasparenza. Penso che l'Assessore non dica questo, ma se

l'Assessore mi cita la sentenza che dice che dobbiamo garantire la massima trasparenza, è come se noi mettessimo in discussione che quel tipo di gara non era assolutamente trasparente. Su questo ho un punto di domanda.

Bene 70 punti sulla qualità e 30 punti sul prezzo. Tuttavia, Assessore, se domani ci trovassimo nella condizione per cui il mondo profit, che non ha nessuna intenzione di far lavorare persone economicamente svantaggiose nel gestirle - è evidente che gestire una persona senza disabilità è più semplice che gestire una persona con disabilità motoria psichiatrica o quant'altro - si mettono a fare cartello, per cui tutte le volte che la Regione Piemonte pensa che ci sia un'aliquota del tot per cento che deve essere applicata a quel tipo di persone e non si presentano, lei non applicherà mai l'articolo 112 e loro continueranno, di fatto, a non permetterci di assegnare la gara.

È questa l'unica mia preoccupazione. Capisco e conosco da tempo la sua sensibilità rispetto al tema, ma noi dobbiamo anche tutelarci. Se chi oggi fa profit, tutte le volte che vede una gara in cui c'è l'applicazione dell'articolo 112 e non vuole fare la fatica di mettersi in consorzio con realtà che si occupano, nel privato sociale, di gestione di persone di quel tipo e con quelle caratteristiche, non andremo mai ad assegnare una gara con all'interno quel criterio.

Mi auguro, rispetto a quello che lei ha detto alla fine, di aprire su questo una discussione, poiché è parte anche delle sue deleghe, con il mondo della cooperazione - quindi l'alleanza della cooperative - che, spesso e volentieri, sono i soggetti che in questi ultimi 40-50 anni si stanno occupando di dare una prospettiva lavorativa a chi ha una disabilità.

Facciamo solo attenzione. Sulla libertà di concorrenza sono certamente d'accordo con lei, ma la procedura era assolutamente trasparente, non abbiamo nascosto procedure, era evidente a tutti che si potesse partecipare. È vero che è arrivata solo un'offerta, ma che cosa capiterà e che cosa deciderà la Regione se, nella prossima gara, ci sarà ancora solo un'offerta perché i grandi colossi o i grandi soggetti profit non hanno nessuna intenzione di voler dare delle chance alle persone con disabilità?

Ci sarà una sola offerta? E, di nuovo, diremo che non è garantita la trasparenza e l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione? Sapendo che, come giustamente citava l'Assessore, il 70% è qualità e il 30% è dato economico, quindi vale la qualità in maniera importante.

Questa è l'unica domanda che mi rimane e mi auguro che, a breve, o nei prossimi mesi, voi possiate ribadire, rimettere l'articolo 112 e, da questo punto di vista, garantire tutta la trasparenza del caso. Magari iniziare a intavolare un discorso con il mondo della cooperazione, perché penso che, con un rapporto con loro, sia più semplice gestire anche la criticità delle persone con disabilità o le problematiche che possono esservi all'interno di una gara d'appalto.

Grazie.

## **PRESIDENTE**

Se lo richiede così con insistenza, anche non è prevista una replica dell'Assessore, può ancora intervenire.

La parola all'Assessore Tronzano per una replica.

## **TRONZANO Andrea, Assessore al patrimonio**

Chiedo scusa, ma solo un secondo di riflessione.

Il tavolo con la cooperazione l'abbiamo già aperto, perché quello che dice il Consigliere Magliano è in sintonia con la nostra sensibilità, quindi stiamo procedendo...

*(Commenti fuori microfono)*

**TRONZANO Andrea**, *Assessore al patrimonio*

Sì, lo bandiremo.

**PRESIDENTE**

Grazie per la brevità e celerità.

\*\*\*\*\*

OMISSIS

*(Alle ore 10.16 il Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g.  
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

*(La seduta inizia alle ore 10.19)*